

F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 6 febbraio 2003

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente, con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 6 febbraio 2003, ha assunto le seguenti decisioni:

" " " <u>N. 22</u>

RECLAMI

Reclamo, con procedura d'urgenza, della Soc. TORINO avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **RAMALLO** Franco Josè Maria (gara Torino-Internazionale del 2/02/03 – C.U. n. 232 del 4/02/03).

Il procedimento

La Soc. Torino ha proposto reclamo d'urgenza avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto, in applicazione dell'art. 31, comma a3), del C.G.S., la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara al calciatore Franco Ramallo Josè Maria, tesserato per la Soc. Torino, per il comportamento tenuto durante la gara Torino-Internazionale del 2/02/03, chiedendo la revoca della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.

A sostegno del gravame, si adduce che, nel caso di specie, difetterebbero i presupposti per l'utilizzo della prova televisiva, non potendosi affermare che l'episodio sia veramente sfuggito anche all'assistente del direttore di gara (come invece indicato nel supplemento di rapporto richiesto dal Giudice Sportivo).

Alla riunione odierna, è comparso il difensore e il rappresentante della reclamante, i quali hanno illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Il Giudice Sportivo ha assunto il provvedimento avvalendosi di immagini televisive idonee a fornire piena garanzia tecnica e documentale ai sensi dell'art. 31, comma a3), del C G S

Per quanto riguarda il Franco, da tali immagini risulta che lo stesso, con la mano destra chiusa a pugno, colpiva da dietro sul fianco destro il calciatore Zanetti della Soc. Internazionale, il quale piegava le ginocchia e poi cadeva a terra. Tale comportamento è avvenuto a giuoco fermo (perché l'azione non era, in quel momento, ancora ripresa, non essendo stato ancora battuto il calcio di punizione in favore del Torino), è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara ed è definibile come atto violento (perché è evidente l'intenzionalità di colpire l'avversario e la potenzialità di danno all'integrità fisica del medesimo, in considerazione della zona del corpo verso la quale il gesto è stato indirizzato).

In particolare, tale episodio deve ritenersi effettivamente "sfuggito al controllo" dell'arbitro e dei suoi assistenti, in quanto non percepito e non concretamente percepibile, stante: a) la circostanza che il direttore di gara – come precisato nel supplemento e confermato a questa Commissione telefonicamente in sede d'interpello - in attesa dell'effettuazione del calcio di punizione, si stava collocando in posizione per seguire la ripresa del giuoco ed il suo campo di visuale non comprendeva il punto in cui si trovavano Franco e Zanetti; b) la circostanza che la posizione dell'assistente n. 1 non è documentata dalle immagini che riprendono il momento in cui è stato dato il pugno da Franco; c) la circostanza che l'arbitro ha specificato nel suo supplemento – confermato a questa Commissione telefonicamente in sede di interpello - che il collaboratore non potè rilevare nulla, essendo impegnato in quei frangenti a controllare la regolarità della posizione del pallone e la distanza dei calciatori avversari dallo stesso.

Sotto il profilo sanzionatorio, l'episodio è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, in presenza di episodi riconducibili al concetto di atto di violenza commesso a giuoco fermo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. PALERMO avverso l'ammenda di € 4.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Sampdoria del 6/1/03 – C.U. n. 199 del 7/1/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Palermo la sanzione della ammenda di € 4.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Palermo-Sampdoria del 6/1/2003, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la condotta sanzionata sarebbe riconducibile ad un unico e brevissimo episodio non preceduto né seguito da alcun gesto di intolleranza o generica protesta, nemmeno verbale; inoltre, che tale condotta non sarebbe stata pericolosa in relazione agli oggetti lanciati, non avendo questi provocato all'assistente "alcun dolore"; infine, si rileva che la Società avrebbe posto in essere con tutti i mezzi a propria disposizione una campagna di prevenzione e censura di ogni violenza.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che, durante lo svolgimento della gara, i sostenitori della reclamante hanno lanciato due bottiglie in plastica parzialmente piene d'acqua, una delle quali ha colpito un assistente ad un fianco, senza conseguenze lesive di sorta.

Tale comportamento, che deve essere qualificato come potenzialmente pericoloso per l'incolumità pubblica, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le considerazioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate perché la sanzione è stata irrogata in considerazione della potenziale pericolosità dei comportamenti rispetto all'incolumità delle persone ed in considerazione altresì della recidiva.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

<u>Reclamo della Soc. FLORENTIA VIOLA</u> avverso la squalifica per sette giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Alessandro **RADI** (gara Campionato Primavera Sora-Florentia del 19/1/2003 – C.U. n. 214 del 21/1/2003).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Alessandro Radi, tesserato per la Soc. Florentia Viola, la sanzione della squalifica per sette giornate effettive di gara per il comportamento tenuto nel corso della gara Sora-Florentia Viola del 18/1/2003 (Campionato Primavera), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che la condotta del calciatore, sia pur censurabile, non sarebbe di tale gravità da meritare la sanzione inflitta: infatti, innanzitutto, le due frasi proferite non sarebbero ingiuriose, ma assolutamente di uso gergale comune e non implicanti né arroganza, né addebiti di invalidità; in secondo luogo, il tenore delle locuzioni non sarebbe stato tale da incutere timore, trattandosi di espressioni che rivestono carattere ingiurioso, ma non anche minaccioso; infine, il comportamento non sarebbe stato né violento, né intimidatorio.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il Radi è stato espulso per avere, a censura di una decisione tecnica dell'arbitro, rivolto a questi espressioni duramente insolenti ed arroganti, nonché addebiti di inabilità; quindi, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, si è avventato in modo aggressivo, ostile ed intimidatorio verso il direttore di gara, urtandolo, sospingendolo e apostrofandolo con locuzioni triviali, ingiuriose e minacciose, così da costringere i compagni ad allontanarlo prontamente.

Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante, che sono in contrasto con quanto riportato nel referto del direttore di gara.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo del sig. Fabio CAPELLO, allenatore della Soc. ROMA avverso l'ammonizione con diffida ed ammenda di € 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta–Roma del 19/01/03 – C.U. n. 215 del 21/01/03).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo gli ha inflitto la sanzione dell'ammonizione con diffida e quella dell'ammenda di € 2.500,00, per il comportamento tenuto nel corso della gara Atalanta-Roma del 19/1/2003, ha proposto reclamo Fabio Capello, allenatore tesserato per la Soc. Roma, chiedendo la revoca della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva che le affermazioni contenute nel rapporto del direttore di gara "sono manifestamente false" in quanto l'incolpato non avrebbe tenuto alcun comportamento antiregolamentare, essendosi limitato ad alzarsi, senza proferire alcuna parola, con la conseguenza che la sanzione adottata dal Giudice Sportivo sarebbe ingiusta perché comminata in relazione ad una condotta non rilevante sotto il profilo disciplinare. In particolare, si osserva che la sanzione sarebbe iniqua, anche tenuto conto del fatto che – secondo il commento di tutti gli organi di informazione – la direzione dell'arbitro sarebbe stata del tutto insufficiente (tanto è vero che lo stesso è stato assoggettato a provvedimento di "sospensione"). In via istruttoria, si chiede la visione della ripresa televisiva dell'episodio e l'audizione in contraddittorio del direttore di gara.

Alla riunione odierna, sono comparsi il reclamante, il quale ha sottolineato di sentirsi leso nella propria onorabilità e danneggiato nell'immagine, nonché il suo difensore, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Preliminarmente, la Commissione osserva che secondo il Codice di Giustizia Sportiva:

- a) i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 31, lett. a1);
- b) la facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, è riconosciuta soltanto qualora questi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione (art. 31, lett. a2) ovvero in casi di condotta violenta (art. 31, lett. a3 e a4);
- c) gli Organi della giustizia sportiva possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione (art. 30, n. 4);
- d) non è consentito il contraddittorio tra gli ufficiali stessi e le parti interessate (art. 30, n.
 4).

Ne deriva che, alla luce della normativa vigente, la Commissione non può accogliere le istanze istruttorie presentate dall'incolpato, perché, nel caso in esame, da una parte, mancano le condizioni per l'utilizzazione delle riprese televisive e, dall'altra, risulta vietato il contraddittorio tra l'ufficiale di gara e la parte.

Nel merito, la Commissione rileva che, secondo quanto risulta dal rapporto del direttore di gara, a seguito di una decisione del direttore stesso, l'incolpato, con atteggiamento particolarmente aggressivo, è scattato dalla panchina, gesticolando in segno di protesta.

Tale comportamento, che è stato confermato telefonicamente dal direttore di gara in sede di supplemento di referto richiesto dalla Commissione, va considerato nel suo complesso come disciplinarmente rilevante, non essendo accettabile una condotta aggressiva, e quindi intimidatoria, nei confronti del direttore di gara.

Per completezza espositiva, la Commissione rileva come la pronuncia delle frasi attribuite al deferito nel referto ("Allora ammoniscilo! E' da ammonire; ammoniscilo, ammoniscilo") appaia disciplinarmente irrilevante, in quanto non offensive nei confronti dell'arbitro e da annoverarsi fa le espressioni lecite di critica, pur vivace, nel confronto delle decisioni del direttore di gara. Il che rende superfluo ogni ulteriore approfondimento in linea di fatto.

Ne consegue che la prospettazione difensiva secondo la quale l'incolpato non avrebbe tenuto alcuna condotta meritevole di sanzione non è fondata, perché in contrasto con quanto riportato negli atti ufficiali, che fanno piena prova circa il comportamento di tesserati e che, d'altra parte, gli Organi della giustizia sportiva sono tenuti a porre a fondamento delle proprie decisioni.

Per quanto riguarda la determinazione della sanzione, la Commissione ritiene che il comportamento dell'incolpato sia stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, anche in considerazione della recidiva reiterata e specifica relativa a precedenti episodi (C.U. n. 60 del 24.9.2002; C.U. n. 73 dell'1.10.2002).

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. Stefano Azzali	
« « «	

PUBBLICATO IN MILANO IL 6 FEBBRAIO 2003

IL PRESIDENTE Adriano Galliani